



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA

Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. R.G. 19/2025, avente ad oggetto RICORSO CONCORDATO MINORE, promosso da GIANCARLO GIANNELLI (C.F. GNNGCR61T27H163P) e SALVATRICE FAILLA (C.F. FLLSVT64E41H163X)

rilevato che in data 25/2/2025 Giancarlo Giannelli e Salvatrice Failla hanno depositato ricorso per concordato minore ex art. 74 ss. CCII;

rilevato che con decreto del 24/3/2025 è stata dichiarata aperta la procedura per concordato minore di cui al predetto ricorso, è stato disposto che la proposta fosse comunicata ai creditori, è stato assegnato ai creditori un termine per far pervenire all'OCC la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni ed è stato disposto il divieto, fino alla definitività del decreto di omologa, di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, di disporre sequestri conservativi e di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore per crediti anteriori alla domanda;

rilevato che in data 9/6/2025 l'OCC ha depositato la relazione sui voti espressi dai creditori;

ritenuto che sussiste la competenza di questo Tribunale, poiché i ricorrenti hanno il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2-3, CCII), nel circondario di questo Tribunale, essendo residenti in Ragusa;

ritenuto che la proposta di concordato minore è stata presentata da soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto che, infatti, i ricorrenti non svolgono direttamente attività imprenditoriale o professionale e hanno presentato la proposta di concordato minore in relazione a debiti derivanti da fidejussioni prestate in favore della Akos s.r.l. in liquidazione;

ritenuto che sussiste lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, atteso che:

- l'esposizione debitoria dei ricorrenti è pari a complessivi euro 5.297.259,84;
- i redditi lordi percepiti nel 2023 dai ricorrenti ammontano a euro 20.000,00 quanto a Giancarlo Giannelli e a euro 22.731,00 quanto a Salvatrice Failla (in relazione all'attività lavorativa svolta quale dipendente dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Ragusa);

- le spese mensili per il mantenimento della famiglia (composta, oltre che dai ricorrenti, dalla figlia Rita Maria) sono pari a euro 1.550,00 circa;

- il complessivo valore dell'attivo dei ricorrenti ammonta a euro 162.700,00 (euro 118.500,00 + euro 10.200,00 + euro 19.000,00 per immobili; euro 15.000,00 per risparmi personali di Giancarlo Giannelli);

- pertanto, i ricorrenti non dispongono di entrate ricorrenti e di beni liquidabili di importo tale da consentire agli stessi di far fronte con regolarità ai propri debiti;

ritenuto di dover inoltre evidenziare che:

- i ricorrenti hanno depositato la documentazione richiesta dall'art. 75, comma 1, CCII;

- la relazione del gestore della crisi contiene tutte le verifiche, valutazioni e indicazioni previste dall'art. 76, comma 2, CCII;

- i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non risultano aver commesso atti in frode ai creditori;

ritenuto che, con riguardo a quest'ultimo profilo, la Leviticus SPV s.r.l. ha eccepito che:

- il ricorrente Giancarlo Giannelli aveva stipulato in data 25/2/2014 la polizza temporanea caso morte n. 462596 e in data 21/12/2022 la polizza temporanea caso morte n. 50073155;

- tali polizze comportavano un esborso annuale complessivo di euro 14.723,50;

- le assicurazioni temporanee in caso di morte non prevedevano il diritto di riscatto e, pertanto, alla scadenza della polizza i premi versati sarebbero rimasti acquisiti dalla compagnia assicurativa in caso di mancata verifica dell'evento morte;

- tuttavia, prima della scadenza del contratto, l'assicurato poteva chiedere la revoca o il recesso dal contratto, ottenendo il rimborso dei premi versati;

- nel caso di specie, dato l'approssimarsi delle scadenze delle polizze (2027 e 2032), Giancarlo Giannelli avrebbe verosimilmente fatto richiesta di revoca o di recesso per il recupero dei premi versati;

- pertanto, le polizze stipulate avevano assunto le vesti di veri e propri piani di accumulo che avevano consentito di distrarre somme di denaro in frode ai creditori;

- peraltro, non era dato comprendere come il ricorrente Giancarlo Giannelli fosse riuscito a sostenere tali costi, avendo dichiarato nel 2023 un reddito lordo di euro 20.000,00;

ritenuto che, in realtà, contrariamente a quanto sostenuto dalla Leviticus SPV s.r.l., le condizioni generali dei contratti in questione non prevedevano, alla scadenza del contratto, la possibilità di chiedere la revoca o il recesso dal contratto e di ottenere il rimborso dei premi versati;

ritenuto che, piuttosto, in base al punto 6 delle condizioni generali di contratto (all. 7 alla memoria di costituzione della Leviticus SPV s.r.l.):

- la revoca della proposta era consentita "prima della conclusione del contratto" (che, in base all'art. 1326 c.c., si ha quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte) e cioè prima del perfezionamento del contratto, e non prima della scadenza del contratto;

- il recesso dal contratto era consentito "entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto", e cioè nel periodo immediatamente successivo al perfezionamento del contratto, e non prima della scadenza del contratto;

ritenuto che, pertanto, deve escludersi che (per come invece sostenuto dalla Leviticus SPV s.r.l.) le polizze stipulate abbiano assunto le vesti di veri e propri piani di accumulo le cui somme potessero essere poi riottenute dal ricorrente Giancarlo Giannelli prima della scadenza del contratto;

ritenuto che, in ogni caso, va ricordato che l'art. 77 CCII prevede l'inammissibilità della domanda di concordato minore se “risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori”;

ritenuto che per come affermato da Trib. Parma 6/8/2021:

- il concetto di frode evoca una “condotta positiva, caratterizzata da inganno o altro artificio, retta da un particolare stato soggettivo, che è quello della dolosa preordinazione dell'atto al prevalente, se non unico, scopo della lesione degli interessi dei creditori”, per cui “l'atto in frode ... non si identifica con il mero atto pregiudizievole, ma richiede il suddetto quid pluris del carattere fraudolento, come innanzi decifrato, della disposizione patrimoniale”;

- “la frode è rappresentata da una mistificazione dei fatti da parte del debitore con la finalità (anche se non realizzata) di manipolare il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, dovendo il giudice verificare, quale garante della regolarità della procedura, che vengano messi a disposizione del ceto creditorio tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della proposta”;

- “è stata condivisibilmente individuata la ricorrenza di atti in frode: a) quando l'atto dispositivo pregiudizievole per i creditori sia addirittura preordinato rispetto all'ingresso nella procedura concorsuale, sì che quest'ultima viene utilizzata in modo abusivo non tanto per risolvere la situazione di sovraindebitamento quanto per validare il precedente trasferimento patrimoniale, imponendo ai creditori una soluzione della crisi irragionevole e fortemente insoddisfacente; b) quando la stessa si connoti, al pari di quanto da tempo affermato in tema di concordato preventivo, come una falsa rappresentazione della realtà fattuale – omissiva o commissiva - tale da alterare la percezione dei creditori, compiuta con dolo dal debitore, che venga successivamente scoperta”;

ritenuto che nel caso di specie la stipula delle polizze da parte del ricorrente Giancarlo Giannelli non appare preordinata alla lesione degli interessi dei creditori e, in particolare, non appare preordinata all'ingresso nella procedura concorsuale da utilizzare in modo abusivo per validare un precedente trasferimento patrimoniale, considerato che:

- il punto 1.1 delle condizioni generali di contratto prevedeva che, in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata del contratto, il capitale assicurato sarebbe stato liquidato ai beneficiari (cioè ai figli dei ricorrenti), mentre in caso di sopravvivenza dell'assicurato alla data di scadenza del contratto nulla sarebbe stato dovuto da parte dell'assicurazione e i premi pagati sarebbero rimasti acquisiti dall'assicurazione;

- pertanto, in quest'ultima ipotesi non vi sarebbe stato, in favore dei figli dei ricorrenti, alcun trasferimento patrimoniale da “validare” mediante la procedura concorsuale avviata;

ritenuto che, inoltre, la stipula delle polizze è stata correttamente evidenziata dai ricorrenti nel ricorso, così da consentire una completa informazione del ceto creditorio e una corretta valutazione della proposta di concordato minore, ai fini dell'esercizio del voto;

ritenuto che deve perciò escludersi che vi sia stata, da parte dei ricorrenti, una falsa rappresentazione della realtà fattuale, compiuta con dolo e tale da alterare la percezione dei creditori;

ritenuto che, ciò premesso, la proposta prevede che:

- i crediti per “spese di procedura” e per “spese ed oneri di funzionamento” siano soddisfatti al 100%;

- i creditori muniti di privilegio generale siano soddisfatti al 100%;

- i creditori muniti di privilegio speciale siano soddisfatti al 100% per la parte capiente e siano retrocessi al rango chirografario per la parte non capiente;

- i creditori chirografari siano soddisfatti al 3,5%;

ritenuto che la proposta prevede una durata di 12 mesi, con utilizzo dell'attivo costituito:

- dai beni immobili di proprietà dei ricorrenti, il cui valore è stato stimato in euro 147.700,00, da porre in vendita nell'ambito della presente procedura mediante modalità competitive di vendita;
- dai risparmi personali del ricorrente Giancarlo Giannelli, pari a euro 15.000,00;
- dalla somma di euro 205.000,00, messa a disposizione della procedura dai figli dei ricorrenti, Rita Maria Giannelli e Andrea Giannelli, e derivante dalla distribuzione di utili di esercizio della Ghibli s.r.l., della quale Rita Maria Giannelli e Andrea Giannelli sono soci;

ritenuto che, pertanto, non essendovi la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale dei ricorrenti, viene ritualmente previsto (per come richiesto dall'art. 74, comma 2, CCII) "l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda";

ritenuto che, infatti, le risorse esterne provenienti dai terzi Rita Maria Giannelli e Andrea Giannelli ammontano a un importo (euro 205.000,00) pari a oltre la metà del complessivo importo (euro 367.700,00) messo a disposizione dei creditori e hanno perciò incrementato l'attivo in misura più che apprezzabile;

ritenuto che appare quindi infondata la doglianza della Leviticus SPV s.r.l. secondo la quale "a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad oltre € 5.000.000,00, l'apporto di finanza esterna offerto dai figli dei ricorrenti, ammonta ad € 205.000,00", per cui l'importo in questione sarebbe "irrisorio rispetto all'ingente portata dei debiti dei ricorrenti" (cfr. memoria di costituzione, p. 12);

ritenuto che, infatti, il citato art. 74, comma 2, CCII impone di verificare se le risorse esterne incrementino in misura apprezzabile "l'attivo disponibile", richiedendo perciò di confrontare l'importo messo a disposizione dai terzi non con il passivo, ma con l'attivo che altrimenti sarebbe destinato ai creditori;

ritenuto che la proposta appare fattibile e sostenibile, tenuto conto dell'impegno dei ricorrenti a vendere i propri immobili con modalità competitive e della disponibilità dei figli Rita Maria Giannelli e Andrea Giannelli a mettere a disposizione la somma di euro 205.000,00 (la cui sussistenza si evince dagli estratti conto prodotti dai ricorrenti; cfr. all. 52 al ricorso);

ritenuto che la proposta è stata ritualmente comunicata ai creditori con le modalità e nel rispetto del termine fissato da questo giudice;

ritenuto che secondo la relazione dell'OCC del 9/6/2025 (cfr. p. 4):

- i crediti complessivi da conteggiare ai fini del raggiungimento della maggioranza ammontano a euro 5.168.457,24;
- il parere favorevole riguarda crediti pari a euro 3.025.199,84;
- la maggioranza per l'approvazione del concordato minore risulta raggiunta poiché i pareri favorevoli riguardano i crediti rappresentanti il 58,53% di quelli complessivi, ben oltre la soglia della maggioranza dei creditori ammessi al voto;

ritenuto che non appaiono esservi contestazioni in merito all'esito del voto;

ritenuto che le contestazioni della Leviticus SPV s.r.l. in merito alla determinazione del suo credito (che sarebbe pari a euro 2.173.222,54 anziché ad euro 2.143.258,41) non incidono sull'esito del voto, ma solo sulla distribuzione delle somme, dovendo perciò riservarsi ogni decisione sul punto in sede di esecuzione del concordato minore e, in particolare, in sede distributiva (del resto, sono stati previsti "fondi rischi specifici e generici" per euro 9.916,36);

ritenuto che in sintesi:

- la proposta risulta giuridicamente ammissibile e concretamente fattibile;
- la proposta è stata approvata dalla maggioranza dei crediti;

ritenuto che, in conclusione, sussistono i presupposti richiesti dall'art. 80 CCII per l'omologa della proposta di concordato minore;

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così statuisce:

- 1) omologa la proposta di concordato minore presentata da Giancarlo Giannelli e Salvatrice Failla;
- 2) dispone che la proposta e la presente sentenza siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Ragusa (ove tecnicamente possibile) a cura dell'OCC;
- 3) dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato, risolva le eventuali difficoltà (sottoponendole al giudice solo ove assolutamente necessario), ogni sei mesi riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione e segnali al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 82 CCII;
- 4) dichiara chiusa la procedura.

Così deciso in Ragusa, 16 luglio 2025.

Il giudice

Carlo Di Cataldo